

*Esente da imposta di bollo e da imposta di registro
ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117*
Repertorio n. 14.580 Raccolta n. 8.673

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventi, il giorno ventitré del mese di ottobre, ad ore undici.
(23.10.2020)

In Verona, nel mio studio in via Teatro Filarmonico n. 5.

Avanti a me avv. Cristiano Casalini, Notaio in Verona, iscritto nel Collegio
Notarile di Verona, è presente il signor

CAVOLI ALBERTO, nato a Brescia il 3 ottobre 1966, residente in
Desenzano del Garda (BS) via Desenzanino n. 12.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo,
asserendo di agire nella veste di Presidente del Consiglio Direttivo e
nell'interesse dell'Associazione non riconosciuta di promozione sociale
denominata

"W.A. Mozart" con sede in Desenzano del Garda (BS) via Desenzanino n.
12, codice fiscale e partita IVA 02227550981, iscritta nel Registro
Provinciale di Brescia - sezione F/Promozione sociale delle associazioni
senza scopo di lucro (decreto dirigenziale n. 2457/2010 del 15 giugno 2010
emesso dalla Provincia di Brescia - Area Affari Generali - Servizio Attività
Sociali - Ufficio Registri Associazionismo e Volontariato), numero iscrizione
nel Registro delle Imprese di Brescia 02227550981 (iscritta con la vecchia
denominazione "ASSOCIAZIONE CULTURALE W.A. MOZART ONLUS"),
numero R.E.A. BS-501169, costituita con atto in data 1 ottobre 2001 n.
97.768 di Rep. Notaio Dario Ambrosini di Brescia, ivi registrato il 12 ottobre
2001 al n. 12708 e retta dallo Statuto da ultimo modificato con verbale di
assemblea in data 28 agosto 2009, registrato all'Agenzia delle Entrate -
Ufficio di Lonato - in data 5 ottobre 2009 al n. 3793 serie 3, mi dichiara che
in questo luogo e in questo giorno ad ore 11,00 è stata convocata in
seconda convocazione (essendo la prima andata deserta) l'assemblea
straordinaria degli associati onde discutere e deliberare sull'argomento di
cui all'ordine del giorno.

Mi invita quindi a far constare da pubblico verbale le risultanze
dell'assemblea e le delibere che la stessa andrà ad assumere in merito.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza ai sensi dell'art. 6 del vigente statuto il comparente
medesimo il quale constata che:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata nei modi e termini
previsti dal vigente statuto;
- sono presenti 3 (tre) associati (su complessivi n. 264 -
duecentosessantaquattro aventi diritto di voto);
- sono pure collegati in videoconferenza in ossequio al disposto dell'art. 73,
comma 4, Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) - tramite
piattaforma Cisco Webex - gli associati signori Bompieri Marina, Bondoni
Giancarlo, Cavoli Chiara, Gamba Sonia e Zadra Giliola;
- del Consiglio Direttivo è presente, oltre a sè Presidente, il signor Rossi
dott. Adriano; assenti giustificati i signori Bigarella Stefano e Ponzoni
Andrea;

NOTAIO
Cristiano Casalini

REGISTRATO
a Verona il 28/10/2020
N. 32285 Serie 1T
Esatti Euro Esente
F.to IL DIRETTORE

- il vigente statuto non prevede un organo di controllo.

A questo punto il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara la presente assemblea validamente costituita ai sensi dell'art. 6 del vigente statuto ed atta quindi a deliberare sul seguente

ordine del giorno

1) *Adozione nuovo statuto ai fini dell'adeguamento al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).*

2) *Varie ed eventuali.*

Passando allo svolgimento del quale, il Presidente ricorda all'Assemblea che occorre adeguare il vigente statuto dell'Associazione al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) al fine della prossima traslazione ai sensi dell'art. 54 del Codice del Terzo Settore dal Registro Speciale delle Associazioni di Promozione sociale al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) appena istituito con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020.

Il Presidente illustra le modifiche statutarie proposte per adeguare lo statuto alle disposizioni inderogabili previste dal citato D.Lgs. n. 117/2017 (e quindi con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 101, comma 2, del citato D.Lgs. n. 117/2017) nonché le modifiche statutarie proposte meramente facoltative (quali la facoltà di intervenire agli organi collegiali dell'Associazione mediante mezzi di telecomunicazione, la facoltà di esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica e la possibilità di svolgere attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, purché secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 del medesimo C.T.S.

Il Presidente rende noto all'Assemblea che l'Associazione, ai sensi dell'art. 11 del Codice del Terzo Settore non è soggetta all'obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese non svolgendo la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale e conseguentemente ne propone la cancellazione dal Registro delle Imprese.

A questo punto il Presidente, dopo aver ricordato che ai sensi dell'art. 6 del vigente statuto per modificare l'atto costitutivo e lo statuto - in seconda convocazione - occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti, dichiara aperta la discussione.

Dopo breve dibattito, il Presidente mette in votazione il seguente

testo di deliberazione

l'assemblea straordinaria dell'Associazione non riconosciuta di promozione sociale denominata "W.A. MOZART", udita la relazione del Presidente

delibera

1) di adottare, anche ai fini dell'adeguamento al D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), ai sensi dell'art. 101, comma 2, del citato D.Lgs. il nuovo Statuto che composto da n. 18 (diciotto) articoli, andrà a regolare la vita dell'Associazione;

2) di delegare al Presidente ogni più ampio potere per procedere alla cancellazione dell'Associazione dal Registro delle Imprese e all'iscrizione dell'Associazione nel R.U.N.T.S., sezione b).

- - - - -

Messo ai voti tale testo di deliberazione, con voto palese manifestato mediante alzata di mano, l'esito è il seguente:

FAVOREVOLI: n. 8 (otto) associati (quindi unanimità degli associati presenti e collegati in videoconferenza);

CONTRARI: nessuno

ASTENUTI: nessuno.

come il Presidente accerta e mi fa qui constare.

A questo punto il Presidente passando alla trattazione della voce "varie ed eventuali" fa presente all'Assemblea che sarebbe opportuno, anche in relazione alla persistente pandemia, autorizzare il Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 13 del nuovo statuto a chiedere un finanziamento fino all'importo massimo di euro 200.000 (duecentomila).

Dopo breve dibattito, il Presidente mette in votazione il seguente

testo di deliberazione

l'assemblea straordinaria dell'Associazione non riconosciuta di promozione sociale denominata "W.A. MOZART", udita la relazione del Presidente

delibera

3) di autorizzare ai sensi dell'art. 13 del nuovo statuto il Consiglio Direttivo a chiedere un finanziamento fino all'importo massimo di euro 200.000 (duecentomila).

- - - - -

Messo ai voti tale testo di deliberazione, con voto palese manifestato mediante alzata di mano, l'esito è il seguente:

FAVOREVOLI: n. 8 (otto) associati (quindi unanimità degli associati presenti e collegati in videoconferenza);

CONTRARI: nessuno

ASTENUTI: nessuno.

come il Presidente accerta e mi fa qui constare.

A questo punto il Presidente dell'assemblea mi consegna il testo integrale dello statuto nella sua redazione aggiornata oggi approvato che, firmato dal componente e da me Notaio, e previa lettura, viene allegato al presente verbale sotto la lettera **"A"**.

- - - - -

Dopodichè il Presidente, proclamati i risultati delle votazioni e null'altro essendovi da deliberare mi invita a chiudere il presente verbale; sono le ore undici e minuti cinquanta.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al componente che l'ha approvato. Scritto con strumenti informatici a norma di legge da persona di mia fiducia e per mia cura e da me completato a mano consta di un foglio di cui si sono occupate tre facciate e righe fin qui della quarta.

Viene sottoscritto alle ore dodici e minuti quindici.

F.to Alberto Cavoli

F.to Cristiano Casalini Notaio (Sigillo)

**STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
DI PROMOZIONE SOCIALE "W.A. MOZART"**

Art. 1 - Costituzione. Denominazione. Sede. Durata

E' costituita ai sensi degli artt. 35 e seguenti del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS"), in forma di associazione non riconosciuta, l'Associazione culturale di promozione sociale denominata **"ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE W.A. Mozart"**, in breve **"APS W.A. Mozart"**.

L'Associazione ha sede in Desenzano del Garda (BS).

L'Associazione ha durata indeterminata.

Art. 2 - Oggetto e scopi dell'associazione.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche, culturali e di utilità sociale, in particolare promuove la cultura, la conoscenza e la pratica della musica e dell'attività artistica in generale come strumento di partecipazione sociale e di solidarietà. L'Associazione non persegue fini di lucro e si fonda sull'apporto libero e volontario degli iscritti.

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari, o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale previste dall'articolo 5 del CTS:

- 1) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del CTS, attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: spettacoli, rassegne, festival, mostre, convegni, corsi, seminari, serate di ascolto, masterclass, laboratori creativi;
- 3) promuovere, organizzare ed eventualmente gestire attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni;
- 4) sviluppare progetti di formazione extra-scolastica, finalizzati alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

In particolare l'Associazione potrà:

- a) promuovere, organizzare ed eventualmente gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica, di informatica musicale e di storia della musica, masterclass di perfezionamento musicale, lezioni-concerto, laboratori di musica di insieme, registrazioni fonografiche, seminari, stages, spettacoli itineranti ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale e artistica, sia tra gli adulti che tra i giovani;
- b) organizzare e gestire attività turistiche e di promozione del territorio di interesse sociale e culturale;
- c) promuovere lo studio e la ricerca di tecniche e pratiche terapeutiche, di metodi di controllo e gestione dell'ansia nell'attività concertistica e nella performance artistica in generale;
- d) promuovere l'utilizzo di nuove tecnologie e modalità innovative nell'insegnamento e nello studio delle discipline artistiche anche mediante la realizzazione di specifici laboratori e progetti sperimentali;

e) promuovere e gestire lo studio dell'anatomia delle parti del corpo direttamente coinvolte nella pratica artistica;

f) favorire e organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica e all'arte, favorendo, ove possibile tra gli associati, la costituzione di gruppi musicali e strumentali, da camera, orchestrali, folkloristici e bandistici, cori e gruppi teatrali e di ballo, coordinandone le attività;

g) svolgere attività editoriale letteraria e musicale, curando la creazione di siti internet, la pubblicazione e diffusione di periodici, riviste, giornali, testi musicali, materiale fonografico, informatico ed audiovisivo, per la diffusione e divulgazione delle attività dell'Associazione; attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazioni con altri Enti, Associazioni e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita;

h) organizzare manifestazioni musicali e culturali in genere per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato operanti nella sfera dell'emarginazione, del disadattamento e dell'handicap, ovvero con proprie iniziative a favore di tali categorie disagiate e portatori di handicap;

i) ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statutari;

l) offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza per gli studenti di musica e di discipline artistiche e per tutti gli appassionati, anche attraverso la gestione di Teatri, Fonoteche, ecc.;

m) avviare ricerche di storia della musica, riscoperta di musicisti del passato pubblicandone documenti originali e spartiti della propria produzione artistica, compiere studi ed analisi, anche con eventuali rilevamenti statistici, sulle consuetudini musicali di ieri e di oggi senza limiti territoriali;

n) incoraggiare e sviluppare la produzione di progetti musicali e artistici originali e innovativi;

o) svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura musicale e artistica. A tal proposito si potranno stipulare convenzioni con studi di registrazione, promoter, agenzie di spettacolo, associazioni di settore nonché service audio-luci a supporto delle attività proprie onde offrire agli associati, proficue opportunità e facilitazioni per l'espletamento dell'attività artistica.

Sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata.

L'Associazione potrà, inoltre, svolgere attività di somministrazione agli associati di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale in conformità all'art. 85, comma 4, del CTS.

5) L'Associazione potrà svolgere, in via secondaria e strumentale, attività diverse rispetto alle attività di interesse generale sopra elencate ed individuate dal Consiglio Direttivo che costituiscono il suo oggetto

principale in conformità all'art. 6 del CTS, nonché effettuare raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS.

Art. 3 - Associati

L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Sono associati tutte le persone fisiche maggiorenni e minorenni che, per interesse culturale ovvero per interessi professionali e/o di studi, vogliono aderire alle attività dell'Associazione e che, avendone fatta richiesta, ottengano l'ammissione dal Consiglio Direttivo.

Possono aderire all'Associazione anche cittadini stranieri.

I minorenni potranno far parte dell'Associazione solo con il consenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore.

La domanda sarà indirizzata al Presidente e dovrà indicare, oltre i dati anagrafici, l'accettazione dello statuto, dei regolamenti e degli organi di rappresentanza sociali.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla domanda entro 90 (novanta) giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del suddetto termine di novanta giorni la deliberazione del Consiglio Direttivo non è comunicata al soggetto che l'ha presentata, la domanda si intende respinta.

La relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata. L'interessato, la cui domanda non sia stata accolta, potrà chiedere che nei successivi 60 (sessanta) giorni si pronunci l'Assemblea degli associati, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della successiva convocazione.

Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualità di associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della domanda.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie e ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne verso gli altri associati che con i terzi.

L'Associazione è improntata al principio della porta aperta e, conseguentemente, ha diritto di conseguire la qualità di associato ogni soggetto che ne faccia domanda dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi - in caso di ammissione - ad osservarne lo statuto ed i regolamenti.

L'Associazione presuppone l'esistenza, quali associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Associazioni di Promozione Sociale.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione tra le persone.

Gli associati si dividono in fondatori, ordinari, sostenitori e benemeriti.

a) Associati fondatori: sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

b) Associati ordinari: sono coloro che ammessi dal Consiglio Direttivo abbiano pagato la rispettiva quota annuale, con la quale si acquisisce il diritto alla frequenza all'Associazione e alle attività della stessa. Tutti gli associati ordinari hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio, le

modifiche statutarie e dei regolamenti interni e partecipano all'elettorato attivo e passivo per la nomina del Consiglio Direttivo. Associati ordinari sono anche i soci fondatori.

c) Associati sostenitori: sono coloro che per la loro personalità, per la frequenza all'Associazione o per altro contributo, anche finanziario, svolto a favore dell'Associazione stessa, ne hanno sostenuto la valorizzazione.

d) Associati benemeriti: sono coloro che si sono distinti per importanti motivazioni interne ed esterne all'Associazione.

Gli associati di cui alle precedenti lettere b) e c) devono pagare all'atto dell'iscrizione una quota associativa di un importo che di anno in anno verrà stabilito dal Consiglio Direttivo; essi hanno gli stessi diritti (e doveri) degli associati ordinari.

Nessuna limitazione è posta agli associati e al loro numero.

L'Associazione fornirà a tutti gli associati una tessera sociale che avrà la validità di un anno.

Possono essere ammessi quali associati altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale che siano membri dell'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per i seguenti motivi:

- recesso;
- mancato versamento della quota associativa annuale nonostante il formale sollecito da parte del Consiglio Direttivo;
- allontanamento a seguito di gravi motivi riconosciuti dal Consiglio Direttivo e, in caso di ricorso, dall'Assemblea degli associati che decide in via definitiva;
- inadempienza o disinteresse verso l'attività associativa.

In casi particolarmente gravi e motivati, il Consiglio Direttivo potrà negare il rinnovo della tessera sociale.

In ogni caso l'associato receduto, radiato o espulso non ha diritto alla restituzione della quota associativa e/o di contributi versati, né vantare pretese sul patrimonio sociale.

L'associato può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione.

La dichiarazione di recesso può anche non indicare la motivazione e deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con p.e.c.

La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione da parte dell'Associazione.

L'associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'associato che si renda

gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dalla sua qualità di associato o per gravi motivi.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata presa, deve essere comunicata all'associato escluso mediante lettera raccomandata o p.e.c.

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'associato escluso, i diritti di partecipazione dell'associato all'organizzazione e all'attività dell'Associazione e comporta la cessazione della qualità di associato dal primo giorno del mese successivo a quello della sua comunicazione.

Nel caso in cui l'associato non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può chiedere che sulla esclusione si pronunci l'Assemblea degli associati: in tal caso la delibera di esclusione è sospesa sino alla pronuncia dell'Assemblea. A copertura dei costi di particolari iniziative programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente agli associati ad esse interessati.

Le quote associative sono intrasmissibili, anche a causa di morte, rimangono pertanto acquisite al patrimonio dell'Associazione e non sono soggette a rivalutazione.

Art. 5 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Revisore Legale.

Art. 6 - L'Assemblea Generale degli associati

L'Assemblea generale degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione.

Essa è presieduta dal Presidente, o in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in subordine, dall'associato iscritto da maggior tempo all'Associazione (a parità di condizione, prevarrà l'anzianità anagrafica).

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio; viene altresì convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure su richiesta motivata di almeno la metà degli associati con diritto di voto.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Consiglio Direttivo in persona del Presidente mediante lettera, posta elettronica o altri mezzi idonei agli associati ed affissione all'albo dell'Associazione, con indicazione specifica dell'ordine del giorno, del luogo, che può essere anche diverso dalla sede sociale e dell'ora, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio preventivo presentato dal Consiglio Direttivo sulle attività da svolgere;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- delibera il numero dei componenti il Consiglio Direttivo, nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, l'Organo di Controllo e/o il Revisore Legale e ne dispone la revoca;

- fissa gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- approva i regolamenti interni la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione;
- delibera su ogni altro argomento previsto dall'ordine del giorno;
- delibera sul ricorso proposto dall'associato escluso dal Consiglio Direttivo o dell'aspirante associato la cui domanda di ammissione sia stata respinta;
- delibera sul limite massimo dei finanziamenti o delle sponsorizzazioni che l'Associazione può accettare;
- delibera sull'eventuale adesione dell'associazione a consorzi, enti o associazioni;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- sull'istituzione di sedi secondarie;
- sulla trasformazione, fusione, scissione in conformità all'art. 42 bis Codice Civile e sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Le deliberazioni aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, la trasformazione, la fusione e la scissione, l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

Per le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Gli associati, in regola con il pagamento della quota di associazione e purchè iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, hanno diritto di partecipare all'Assemblea ed esprimere il proprio voto, oltre che di usufruire gratuitamente di tutti i servizi offerti dall'Associazione.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

Ogni associato può conferire delega ad altro associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione.

Il delegato non può ricevere più di una delega.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, su richiesta, a scrutinio segreto.

E' consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.

E' ammessa anche l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, con le modalità da stabilirsi nell'apposito regolamento dei lavori assembleari.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento

all'Assemblea e la regolarità delle deleghe.

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri.

La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere composta da persone fisiche con la qualifica di associato o indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 Codice Civile.

Non può essere nominato alla carica di membro del Consiglio Direttivo colui che non abbia le caratteristiche di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

L'incarico di membro del Consiglio Direttivo è gratuito e non dà diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, nonché ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante avviso spedito con raccomandata o con p.e.c. o con ogni altro mezzo da cui si evinca il ricevimento della comunicazione da parte del destinatario, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Consiglio Direttivo e ai membri dell'Organo di Controllo, se nominato, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno 3 (tre) giorni prima.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e l'Organo di Controllo, se nominato.

La seduta del Consiglio Direttivo è valida quando vi intervenga almeno la metà più uno dei suoi membri anche mediante strumenti di telecomunicazione con le modalità previste nel presente Statuto e delibera a maggioranza degli intervenuti.

In caso di parità il voto del Presidente è da considerarsi prevalente.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, a cura di un membro del Consiglio Direttivo chiamato a fungere da segretario.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere e fissa eventuali altre responsabilità degli altri associati in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei fini statuari della stessa.

Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi membri o tra gli associati ordinari, un Direttore Artistico, stabilendone in apposito verbale, le mansioni ed eventuali compensi. Il Direttore Artistico, qualora sia individuato tra gli associati estranei al Consiglio Direttivo, può partecipare alle riunioni del Consiglio stesso, senza diritto di voto.

Art. 8 - Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- elegge nel proprio ambito il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
- elabora il programma delle attività dell'Associazione da sottoporre al

parere ed all'approvazione dell'Assemblea degli associati;

- amministra il fondo sociale;
- delibera sulle decisioni urgenti assunte dal Presidente;
- convoca l'Assemblea, presentando annualmente alla stessa il bilancio ed una relazione dell'attività svolta;
- stabilisce i criteri di determinazione delle quote annue di associazione e particolari agevolazioni in funzione di situazioni soggettive particolari o esigenze specifiche;
- delibera sulla ammissione od esclusione degli associati;
- trasferisce la sede sociale nell'ambito del medesimo Comune;
- compie qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 9 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

A lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati, nonché le iniziative autonome che in casi di urgenza si rivelassero necessarie.

Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri del Consiglio Direttivo, cui spetta, nella prima riunione successiva, la valutazione e la ratifica.

Il Consiglio Direttivo e l'Assemblea sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso in cui questi sia temporaneamente impedito a svolgere le sue funzioni; nell'espletamento di tale incarico svolge tutte le funzioni proprie del Presidente.

Art. 10 - Rimborsi Spese attività degli associati

Per gli associati che intendono praticare attività musicale e concertistica in nome dell'Associazione o per conto di essa, o si impegnano a prestare la loro opera a fini educativi e promozionali nell'ambito dell'oggetto sociale, possono essere previsti compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e borse di studio, assegnati dal Consiglio Direttivo o, per delega dello stesso, dal Presidente, nel rispetto della normativa vigente.

Organo di Controllo e Revisione Legale

Art. 11 - Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento.

Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

In caso di nomina di un organo di controllo in forma collegiale sarà possibile l'intervento alle riunioni dello stesso mediante mezzi di telecomunicazione,

alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.

B) Composizione

L'Organo di Controllo, se collegiale, è composto da 3 (tre) membri, almeno uno dei quali deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, Codice Civile.

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rinominabili.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 Codice Civile.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale eventualmente nominati restano in carica tre anni e sono rinominabili.

Art. 13 - Il Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote associative annuali;
- dai contributi dello Stato e degli enti pubblici e privati;
- da rimborsi derivanti da convenzioni e/o servizi destinati agli associati;
- da proventi derivanti da prestazioni marginali commerciali rese a terzi;
- dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
- da eventuali contribuzioni straordinarie, donazioni o lasciti, provenienti anche da non associati;
- da diritti di utilizzazione artistica e musicale relativi a produzioni stampate, audio e video;
- da quant'altro entri nella disponibilità dell'Associazione.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Associazione così come definita dall'art. 2 del CTS.

L'Associazione può acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, e compiere tutte le operazioni volte al perseguimento dell'oggetto e degli scopi, può dotarsi di strutture e mezzi tecnici necessari a promuovere l'attività degli associati, stipulare convenzioni per servizi con enti pubblici e privati.

L'Associazione può accettare sponsorizzazioni, richiedere finanziamenti, nel limite massimo stabilito da apposita delibera assembleare, aderire a Consorzi tra Enti ed Associazioni mantenendo la piena autonomia decisionale ed organizzativa, può ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative istituzionali.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'associato all'Associazione non è ripetibile dall'associato stesso in alcun caso e in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, recesso o esclusione dell'associato.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione,

fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e ad altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Eventuali proventi, anche derivanti da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, nonché l'eventuale avanzo di gestione, devono essere destinati ai fini istituzionali dell'Associazione.

Art. 14 - Esercizio Sociale e Finanziario

L'esercizio sociale e finanziario va dal giorno 1 settembre al 31 agosto di ogni anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del CTS e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Associazione. Il bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art. 15 - Regolamento Interno

Per quanto non previsto dal presente Statuto, qualora se ne ravvisi la necessità, potrà essere redatto un regolamento interno a cura del Consiglio Direttivo previa ratifica dell'Assemblea degli associati.

Art. 16 - Scioglimento dell'Associazione

L'Assemblea determina le modalità della liquidazione, procedendo alla nomina di un liquidatore, scegliendolo fra gli associati e determinandone i poteri.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

Art. 17 - Modalità di utilizzo dei mezzi di telecomunicazione

Quando, a norma del presente statuto, è consentito l'intervento a riunioni collegiali (Assemblea degli associati, riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo) mediante mezzi di telecomunicazione, si applica la seguente disciplina:

- è ammesso il ricorso a mezzi di telecomunicazione di qualsiasi specie (audio, video, telematici, elettronici, ecc.) purché sia consentito effettuare

gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare deve essere consentito a chi presiede la riunione:

- di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- di constatare le modalità e proclamare i risultati della votazione, identificando i soggetti favorevoli, astenuti e dissenzienti.

Deve, inoltre, essere consentito agli intervenuti:

- di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- di visionare, ricevere o trasmettere documenti, anche con ulteriori e diversi mezzi di telecomunicazione;
- di fare le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno da riassumere, a loro richiesta, nel verbale.

Spetta a chi presiede la riunione verificare la sussistenza delle condizioni suddette ed escludere, se del caso, l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione ogniqualvolta tale utilizzo possa compromettere il regolare svolgimento della seduta collegiale.

In tutti i casi di intervento mediante mezzi di telecomunicazione la riunione si intende svolta nel luogo ove è presente chi la presiede ed il soggetto incaricato della verbalizzazione (che dovrà, pertanto, corrispondere col luogo indicato nell'avviso di convocazione).

Art. 18 - Disposizioni Finali

Per quanto non compreso nel presente Statuto, si applicano le norme del CTS, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.

F.to Alberto Cavoli

F.to Cristiano Casalini Notaio (Sigillo)

Copia conforme all'originale nei miei atti, scritta su
quindici facciate. Si rilascia ad uso fiscale. Verona, 28
ottobre 2020. F.to digitalmente Notaio Cristiano Casalini